

VERBALE DI ACCORDO

"MON JARDIN"

Il giorno 10 Giugno 1975, presso gli uffici della Mon Jardin Italiana, stabilimento di Mirandola e Medolla;

T R A

la Mon Jardin Italiana, rappresentata a tutti gli effetti contrattuali e di legge dai Sig.ri Jacques Roisin, Francis Bonte e dall'avv.

e

la F.I.L.I.A. Prov.le rappresentata dai Sigg. Rota Agostino, Beneventi Faustino e Amadei Nevio

assistiti dai Consigli di Fabbrica rappresentati dai Sigg. Consoli Elvino, Meschiari Goriano

si è convenuto quanto segue:

1)-L'Azienda si impegna a mantenere ed eventualmente ad aumentare l'attuale organico nelle aziende di Mirandola e Medolla. Rimane confermato l'impegno a sostituire tutti i lavoratori che per qualsiasi motivo cessino l'attività.

In tale caso l'organico verrà integrato con la preventiva discussione fra Consiglio di Fabbrica e Direzione, per vedere in quale stabilimento collocarli anche al fine di evitare il più possibile il trasferimento dei lavoratori fra uno stabilimento e l'altro.

2)-Ai fini di una sempre più efficace tutela della salute dei lavoratori dipendenti, l'Azienda si impegna a convenzionarsi con il Centro di Medicina del Lavoro del Comprensorio, ciò anche in attuazione di quanto previsto dal CCNL, l'onere a carico dell'azienda non dovrà superare la spesa di L. 4.000.000 annui.

Il momento di effettuazione dell'esame sarà convenuto tra la Direzione e il Consiglio di Fabbrica, tenendo presente che la visita e le relative rilevazioni non dovranno arrecare, per quanto possibile, intralcio al normale svolgimento dell'attività produttiva.

I tecnici medesimi assumeranno inoltre precisi impegni atti ad assicurare la massima riservatezza nell'uso dei dati concernenti i processi produttivi e le strutture tecnico organizzative dell'azienda di cui siano venuti a conoscenza in occasione della visita agli ambienti di lavoro.

Alle rivelazioni potranno presenziare persone incaricate dalla Direzione e un componente del Consiglio di Fabbrica.

Copia delle risultanze degli accertamenti eseguiti verrà consegnata

L'esito degli accertamenti sarà oggetto di esame da parte della Direzione e del Consiglio di Fabbrica, al fine di reperire strumenti idonei ad ovviare condizioni di nocività o particolare insalubrità ambientali.

L'Azienda procederà all'adozione di documenti riportanti i dati relativi alle condizioni sanitarie personali dei dipendenti ed ambientali.

La struttura di tali documenti (quali ad es. registro dei dati ambientali libretto sanitario personale, ecc.) verrà definita tra Direzione e Consiglio di Fabbrica, con l'impegno che i dati stessi riportati avranno carattere di massima riservatezza.

L'Azienda consentirà a tutti i dipendenti di sottoporsi a visita medica generale ed intervista da parte dei sanitari indicati dal Consiglio di Fabbrica in locali dell'Azienda.

A tal fine non si terrà conto sul piano retributivo di allontanamenti dal posto di lavoro.

Tutte le analisi e gli accertamenti diagnostici connessi alla visita medica e che richiederanno l'uso di apparecchiature complesse verranno effettuati fuori da l'orario di lavoro, presso un laboratorio indicato dal Centro di Medicina.

3)-INDENNITA' VESTIARIO : l'Azienda si impegna a concedere ad ogni lavoratore dipendente, per ogni anno, n°2 tute agli uomini e n°2 grambiuli alle donne.

4)-L'azienda si impegna ad istituire una mensa aziendale entro il 1° Luglio 1975 nello stabilimento di Mirandola ed entro il 1° Agosto 1975 nello stabilimento di Medolla, il servizio di mensa deve fornire un pasto completo ai lavoratori (minestra, secondo, contorno, pane e un quarto di vino o bevanda equivalente). I lavoratori per ogni pasto concorreranno per il 50% del costo del pasto. Tale importo iniziale resta consolidato in cifra fissa per anni 1 dall'inizio del servizio di mensa.

5)-PREMIO DI PRODUZIONE E INDENNITA' DI CAMPAGNA

I nuovi valori mensili del premio di produzione e dell'indennità di campagna da corrispondersi a tutti i dipendenti (operai, intermedi e impiegati) nelle seguenti misure:

DAL 1° MAGGIO 1975	L.32.564
DAL 1° MAGGIO 1976	L.39.484

Tali importi sono comprensive delle 12 ore residue della mensilizzazione operata dal CCNL del 1° Dicembre 1974.

6)-ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI STAGIONALI

silità 173 ore ,indennità di licenziamento per il 1975 di 115 ore)
per un totale di 734 ore verranno retribuiti in 365 per le giornate
di calendario che dura l'assunzione.

7) Il presente accordo entra in vigore con il 1° Maggio 1975 e scadrà il
31 Ottobre 1976.

Letto, approvato e sottoscritto.



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it



PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

1)-L'intendimento dell'azienda di continuare nella sua politica dinamica in materia di investimenti per il potenziamento della produzione tenuto conto anche delle possibilità di assorbimento del mercato nel settore in cui operano.

2)-La disponibilità dell'azienda per trattative con produttori singoli e associati della zona, al fine di stipulare accordi per l'acquisto presso gli stessi dei loro prodotti, tenuto conto sia delle coltivazioni dirette della nostra impresa sia delle condizioni stagionali di mercato.

In tale settore si auspica il raggiungimento di accordi interprofessionali regionali.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

